



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. **610/2019 RG.** alla udienza del **10/06/2022**, tenutasi in forma scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) legge n. 27/2020, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Tra

TESORO CATIA rappresentata e difesa dall'avv.to P. Inzerilli;

ricorrente

e

INPS , rappresentato e difeso dall'Avv. A. Trovati

PATRONATO INCA CGIL, rapp. e dif. da avv. Barbieri;

INCA CGIL ROMA rapp. e dif. da avv. Carotenuto

resistenti



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.9.2019 Tesoro Catia riferiva:

di essere stata, con comunicazione del 17.09.2014, a seguito dell'esaurimento della procedura di cui agli artt. 24, 4 e 5 L. 223/91, licenziata dalla datrice di lavoro Full Mobili;

che l'INPS, a seguito di regolare domanda presentata tramite il patronato INCA di San Benedetto del Tronto, le aveva concesso, a decorrere dal 16.11.2014, il relativo trattamento di mobilità (trattamento di mobilità n. 2014/440451 per la durata di 48 mesi ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 223/91;

di aver deciso di intraprendere un'attività di lavoro autonomo;

di aver presentato domanda, in data 16.02.2018 sempre tramite patronato, di l'anticipazione dell'indennità di mobilità residua, allo stato, pari a 10 mensilità (febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio agosto, settembre, ottobre e parte di novembre), previa apertura p. iva e iscrizione (5.02.2018) alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma, 26 L. 335/1995;

che l'ente previdenziale cessava, quindi, di erogare il trattamento mensile di mobilità dal febbraio 2018;

che detta domanda, con comunicazione datata 30 agosto 2018, veniva rigettata per "mancata presentazione della documentazione richiesta";

che il patronato INCA CGIL, impugnava la comunicazione di rigetto innanzi al Comitato Provinciale INPS senza esito.



Ciò posto chiedeva in via principale, accertare il diritto della ricorrente all'anticipazione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 L. 223/1991 e dell'eventuale normativa di legge applicabile, con conseguente condanna dell'INPS, al pagamento della somma complessiva di euro 7.957,74 netti r in via subordinata la condanna del Patronato Inca CGIL di San Benedetto del Tronto responsabile della mancata comunicazione alla ricorrente delle comunicazioni INPS e del conseguente, ritardo/omissione produzione della documentazione integrativa richiesta dall'Inps, con lettere del 12.04.2018 e di sollecito del 21.06.2018, al pagamento della somma complessiva di euro 7.957,74.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì il patronato INCA CGIL eccependo l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro e quella per territorio avendo l'INCA CGIL sede in Roma, nonché l'insussistenza della legittimazione passiva.

Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.

Il ricorrente si duole del provvedimento di rigetto della domanda emesso a seguito di mancata produzione dei documenti richiesti e sollecitati dall'INPS.



Osserva infatti specificamente il ricorrente che l'Inps, benché in possesso di tutta la documentazione richiesta dalla legge, aveva negato illegittimamente e pretestuosamente l'anticipazione dell'indennità de qua solo perché non avrebbe ricevuto nella tempistica procedimentale la documentazione inerente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione

Rilevava il ricorrente che le informazioni contenute della documentazione richiesta erano già in possesso dell'Ente convenuto, che all'ente era stato già comunicato che la ricorrente svolgeva attività libero professionale/autonoma con partita iva, in data 5.02.2018 in sede di iscrizione alla Gestione Separata lavoratori autonomi, con relativa "dichiarazione di responsabilità".

Eccepiva che resto l'Inps, nell'ambito della corrispondenza con l'istante, nulla aveva mai segnalato in ordine alla necessità di integrare detta documentazione, con ciò violando il principio del legittimo affidamento del cittadino nella correttezza e completezza delle informazioni fornitegli dalla P.A.

Osservava anche che i termini di conclusione/decorrenza del procedimento amministrativo erano, per ammissione dello stesso Ente, oggetto di sospensione alla luce dei chiarimenti richiesti alla Direzione Generale.

Orbene, dalla documentazione in atti è emerso che, successivamente all'emissione di detto provvedimento, il patronato ha poi utilmente impugnato la reiezione dell'INPS, tanto che quest'ultimo ha emesso il successivo provvedimento di rigetto del 21.11.2019.



Dall'esame di detto provvedimento di rigetto emerge chiaramente che l'istanza della Tesoro non è stata accolta non perché mancante di documentazione, ma in quanto non ne sussistevano i presupposti, avendo la ricorrente dichiarato di svolgere attività come esperta di astrologia, tarologia e interpretazione della personalità e dunque non per difetto di documentazione.

Ciò premesso, appare del tutto evidente che la ricorrente chiede che il patronato sostanzialmente venga condannato al risarcimento del danno subito per effetto della mancata integrazione della documentazione richiesta dall'INPS, condotta omissiva che avrebbe portato al rigetto della domanda.

Sul punto, tuttavia, si rileva l'infondatezza del ricorso.

Infatti, non essendo stato il primo provvedimento quello conclusivo dell'iter, è del tutto superfluo esaminare le doglianze della ricorrente in ordine al rigetto per mancato deposito della documentazione richiesta, non avendo tale omissione avuto alcuna efficacia causale in ordine alla determinazione di reiezione dell'INPS.

Da ciò deriva che la domanda di risarcimento del danno come proposta nei confronti dell'INCA CGIL non può che essere rigettata.



Passando ad esaminare il merito della questione, si rileva che la ricorrente si è iscritta alle gestione separata con il codice Il codice Ateco 74.90.99, che è un codice relativo ad attività di intermediazione aziendale (ad esempio per la compravendita di piccoli e medie imprese inclusi gli studi professionali); attività di intermediazione per l'acquisto e la vendita di licenze d'uso; attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato gioielleria etc.); attività dei periti calligrafici sommelier eccetera; agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori produttori eccetera per i libri le opere teatrali le opere d'arte e fotografie dei clienti; servizi di gestione dei diritti d'autore i loro ricavi; gestioni di diritti connessi alla proprietà industriale, licenze, attività di informazione scientifica di prodotti farmaceutici etc.

Nulla ha a che fare, dunque, il predetto codice con l'attività di astrologa o cartomante.

Ciò posto, occorre rilevare che è la stessa legge che specifica che l'attività di cartomante (art. 231 del Regolamento d'esecuzione TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635) rientra nel novero di quelle attività dirette a "speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio" ed è dunque evidente che ci si trova dinanzi ad un'attività che, pur non vietata dalla legge, tuttavia va esercitata nel rispetto di specifici requisiti.

Afferma sul punto il Consiglio di Stato:

"costituisce oggetto del giudizio l'appartenenza dell'attività di cartomanzia, esercitata nella specie in forma telefonica dalla società appellata, alla sfera della illiceità, come ritenuto dall'Amministrazione appellante con il provvedimento inibitorio impugnato in primo grado,



ovvero la sua riconducibilità al novero delle attività economiche lecitamente realizzabili, laddove svolte secondo modalità intese a salvaguardare gli interessi coinvolti dal loro svolgimento, questione che involge, essenzialmente, l'interpretazione dell'art. 121 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), ai sensi del quale "è vietato il mestiere di ciarlatano", in combinato disposto con l'art. 231 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), a mente del quale "sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano", ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della Legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose".

Premesso che il Regolamento approvato con il Regio Decreto n. 635/1940, in virtù della sua funzione esecutiva del T.U.L.P.S. , deve essere interpretato ed applicato coerentemente con la posizione gerarchicamente subordinata che riveste nel quadro delle fonti statutarie, ergo senza attribuire alle sue disposizioni contenuti dissonanti rispetto alle corrispondenti norme del Regio Decreto n. 773/1931, la suindicata questione ermeneutica si risolve in quella intesa a verificare se l'attività di cartomanzia sia inquadrabile tout court come espressione di "ciarlataneria", secondo quanto lascerebbe arguire il tenore letterale dell'art. 231 Reg. esec. del T.U.L.P.S., ovvero se, a tal fine, devono ricorrere attribuiti ulteriori, che lo stesso Regolamento di esecuzione, nell'incipit dell'art. 231, identifica nella "speculazione sull'altrui credulità" ovvero nello "sfruttamento o alimentazione dell'altrui pregiudizio": attributi che, quindi, concorrerebbero a marcare la distinzione tra la prima (lecita) e la seconda (illecita).



Iniziando dalla disposizione primaria, recante come si è visto il divieto di esercitare "il mestiere di ciarlatano", deve chiarirsi che, sulla base della definizione semantica del termine, dopo averlo opportunamente sfrondato da soverchi relitti storico-letterario (come quello inteso a rievocare la figura romantica del venditore girovago di pozioni miracolose o filtri magici), tale può considerarsi, nel contesto storico attuale, chi non si limita ad offrire al pubblico un servizio o prodotto, per quanto di scientificamente indimostrata ed indimostrabile utilità ed efficacia, ma ne esalta le proprietà e le virtù con il ricorso a tecniche persuasive atte ad indebolire e vincere le capacità critiche e discrete dei possibili acquirenti.

Deve invero osservarsi che nell'ambito di un ordinamento giuridico imperniato, come quello vigente, sul principio di libera determinazione degli individui, in cui lo Stato ha pressoché dismesso ogni funzione latamente paternalistico-protettiva e di orientamento etico nei confronti dei consociati, anche le dinamiche di mercato sono tendenzialmente affidate, dal lato della domanda e dell'offerta, alla libera interazione dei suoi protagonisti, i quali, con le loro scelte, determinano l'oggetto dello scambio, ne apprezzano, secondo insindacabili valutazioni di carattere soggettivo, l'utilità e ne determinano, infine, il valore (economico): sempre che, naturalmente, non vengano compromessi beni e valori di carattere superiore (come l'ordine pubblico, il buon costume, la salute dei cittadini ecc.), di cui lo Stato conserva l'irrinunciabile funzione di tutela.

In tale contesto, anche un servizio che, in apparenza, sia oggettivamente privo o comunque di indimostrabile utilità, quale può essere considerata l'attività divinatoria propria del cartomante, in quanto riconducibile alle cd. scienze occulte o esoteriche (per definizione non sottoponibili a prove di verificabilità), può rappresentare un bene



“commerciabile”, perché idoneo a rispondere ad una esigenza, per quanto illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale, suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”.

Tale può essere, appunto, quella di chi cerchi l'alleviamento dei suoi dubbi esistenziali o la rassicurazione delle sue certezze nei “segni” ricavabili, attraverso la mediazione del cartomante, dalla lettura ed interpretazione delle “carte”.

Del resto, proprio la complessità del mondo attuale, generatrice di incertezza e smarrimento, fa sì che la cartomanzia, con la sua aspirazione a trovare un ordine invisibile in una realtà frammentata e incoerente, assuma una funzione (non solo non dannosa, ma) anche - socialmente o individualmente - utile, fornendo (o tentando di fornire), a chi non sappia o voglia trovarlo su più affidabili terreni, riparo dalle paure e dalle contraddizioni della modernità.

Inoltre, è evidente che se in un contesto sociale di bassa alfabetizzazione, quindi di maggiore esposizione del pubblico alle lusinghe di spregiudicati imbonitori, quale era quello degli inizi del secondo ventesimo, la soglia della difesa sociale era opportunamente fissata ad un livello inferiore, questa non potrebbe che attestarsi ad un punto più avanzato una volta che la stessa società, grazie al processo di diffusione culturale realizzatosi nei decenni successivi (fino a raggiungere l'acme nel tempo attuale), ha generato gli “anticorpi” necessari a proteggere i suoi componenti dalla tentazione di cedere alle fragili quanto illusorie speranze di precognizione del futuro: ciò che induce a ritenere che chi si rivolge al cartomante non è necessariamente mosso da ingenua credulità (ma, ad esempio, da semplice curiosità o desiderio di svago) né fatalmente abdica al proprio spirito critico, abbandonandosi remissivamente alle sue suggestioni.



In tale quadro, di cui non può non tenere conto l'interpretazione di disposizioni nate in un diverso e ben più risalente (dal punto di vista socio-economico ed istituzionale) contesto, deve rilevarsi che, come anticipato, la stessa fattispecie regolamentare pone l'accento sulle specifiche modalità di svolgimento dell'attività del cartomante, disponendo che essa, per non tracimare nella sfera operativa del divieto, non debba tradursi nella "speculazione sull'altrui credulità" ovvero nello "sfruttamento o alimentazione dell'altrui pregiudizio".

Ebbene, premesso che anche il servizio cartomantico implica l'impegno di energie (materiali ed intellettuali), e quindi ha una sua concreta tangibilità economica, atta a fungere da elemento corrispettivo del contratto stipulato con il richiedente (sebbene nelle forme semplificate proprie del contatto telefonico o comunque "a distanza"), e che i concetti stessi di "speculazione" e di "sfruttamento" implicano la ricerca ed il conseguimento di un utile sovradimensionato rispetto alle risorse impiegate o all'effettivo valore economico del bene e/o servizio scambiato, ciò che assume non secondario rilievo, per i fini de quibus, è appunto la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il "servizio" divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo: con la conseguenza che, a segnare il discrimine tra attività di cartomanzia e ciarlataneria, ovvero al fine di identificare la connotazione "speculativa" o "profittatrice" della stessa, sono proprio i mezzi e le modalità impiegate al fine di offrire al pubblico la "prestazione" profetica".

Il Consiglio di Stato, quindi, conclude affermando che "Da tale punto di vista, lo sconfinamento nell'area della "ciarlataneria" si verifica appunto quando il "messaggio" commerciale che accompagna l'offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di



una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l'approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.

In altre parole, finché la prestazione cartomantica viene offerta nella sua reale essenza ed il corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la stessa, non è dato discutere di "speculatività" dell'attività del soggetto erogatore; laddove, invece, alla stessa vengano attribuite proprietà prodigiose o taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia richiesto un corrispettivo sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente "consolatoria", potrà dirsi integrata l'ipotesi (vietata) della "ciarlataneria".

(...)

Deve quindi concludersi nel senso della necessità di interpretare evolutivamente, alla luce delle modificazioni intervenute nel contesto giuridico e socio-economico generale rispetto a quello esistente alla data della loro introduzione, le disposizioni sulle quali fa leva l'Amministrazione con il provvedimento interdittivo impugnato in primo grado: norme che, venute in essere in un contesto storico dominato dal mito dello Stato etico, devono confrontarsi con la nuova funzione da esso assunta di definitoria in "negativo" dei limiti entro i quali i cittadini individuano, in libertà e autonomia, i fini cui tendere nel loro percorso esistenziale ed i mezzi per realizzarli". (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1 luglio 2020, n. 4189).

E' dunque del tutto evidente che è pienamente fondata l'affermazione dell'INPS per cui ogni volta è necessaria un'approfondita



analisi della singola fattispecie concreta, per verificare se la stessa effettivamente integri o meno un abuso della credulità popolare ovvero sia conforme al parametro normativo.

L'Istituto resistente sostiene di non essere stato posto in grado di verificare se l'esercizio dell'attività di cartomante violi o meno detti parametri ed in questa sede la ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio in grado di far ritenere l'infondatezza delle affermazioni dell'INPS.

L'Istituto, non potendo verificare le modalità di esercizio dell'attività che la ricorrente avrebbe svolto e dunque non potendo dissipare alcun dubbio in ordine alla "possibile illiceità" dell'attività sulla base del divieto normativo di cui al T.U. di Pubblica Sicurezza si trova in una situazione di impossibilità giuridica di erogare la chiesta prestazione.

Stante la novità ed originalità della questione, si reputa equo disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. spese interamente compensate tra le parti.

Ascoli Piceno, il 10/06/2022

Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)



